

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

CIRCOLARE N. 50 / 2021

Roma, 9 agosto 2021

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLÉE D'AOSTE/VALLE D'AOSTA
PER IL TRAMITE DEL SERVIZIO AFFARI DI PREFETTURA

AOSTA

e, per conoscenza:

AL GABINETTO DEL MINISTRO

SEDE

ALLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali - Ufficio elettorale

TRENTO

PEC: elettorale@pec.regione.taa.it Mail: elettorale@regione.taa.it

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche per l'immigrazione

- Servizio elettorale e Consiglio delle Autonomie locali

UDINE

PEC: autonomielocali@certregione.fvg.it

ALLA REGIONE SICILIANA

Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica

Dipartimento autonomie locali - Servizio 5º elettorale

PALERMO

PEC: dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione generale della Presidenza - Servizio Registro generale del volontariato

e organizzazione delle elezioni

CAGLIARI

PEC: pres.servizioelettorale@pec.regione.sardegna.it

ALLA REGIONE CALABRIA

Dipartimento Presidenza it

CATANZARO

PEC: elezioniregionali@pec.regione.calabria.it



OGGETTO: Decreto-legge recante modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021 – Disposizioni attuative.

Nella seduta del Consiglio dei Ministri tenutosi il 5 agosto u.s., è stato approvato un decreto legge concernente modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021, che sarà prossimamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Si ritiene opportuno rappresentare di seguito le principali disposizioni del suddetto provvedimento normativo, che contiene talune innovazioni rispetto alla normativa applicata in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020.

In sostanziale continuità con quanto disposto per le consultazioni dell'anno scorso (decreto-legge n. 103 del 14 agosto 2020), si intende assicurare, anche per il corrente anno, il pieno esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori attraverso modalità che individuino apposite misure precauzionali di prevenzione dei rischi di contagio e garantiscano la partecipazione attiva alle consultazioni anche degli elettori positivi a Covid-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in condizione di quarantena o isolamento fiduciario.

1. – <u>Inserimento delle schede votate dagli elettori nell'urna presente nella sede</u> <u>dell'ufficio elettorale di sezione</u>

In considerazione della situazione epidemiologica da Covid-19, l'attuale decreto-legge, come nel 2020, stabilisce che:

- •nelle elezioni amministrative e regionali dell'anno 2021, l'elettore, dopo essersi recato in cabina, aver votato e ripiegato la scheda o le schede, provvede a inserirle personalmente nella corrispondente urna;
- •nelle elezioni suppletive della Camera dei deputati che si svolgeranno nei due collegi uninominali interessati (12-Siena della XII Circoscrizione Toscana e 11-Roma-Quartiere Primavalle della XV Circoscrizione Lazio 1) rimane fermo l'obbligo dell'elettore di consegnare la scheda votata per tale consultazione, opportunamente piegata, al presidente di seggio (o a chi ne fa le veci), il quale è tenuto a staccare il tagliando antifrode dalla scheda medesima e a collocarla, quindi, nell'urna.

In quest'ultima circostanza il presidente (o chi ne fa le veci) indosserà i guanti per ricevere la scheda votata.



2. – <u>Sezioni elettorali ospedaliere da costituire nelle strutture sanitarie che ospitano</u> reparti Covid-19

La disciplina generale sull'istituzione delle sezioni ospedaliere (articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570) prevede, com'è noto, che tali sezioni siano istituite e operino negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti-letto. Le sezioni ospedaliere sono formate da sei componenti, i quali provvedono alla raccolta del voto e allo spoglio delle schede. Qualora vi siano elettori ricoverati che non possano accedere alla cabina in relazione alle proprie condizioni di salute, a supporto delle sezioni ospedaliere opera anche il seggio speciale (composto da un presidente e due scrutatori) ai soli fini della raccolta del voto (articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136).

Il seggio speciale per la raccolta del voto presso luoghi di cura porta con sé:

- una busta con le schede autenticate su cui gli elettori esprimeranno il voto;
- un'ulteriore busta nella quale verranno inserite le schede votate;
- •un elenco degli elettori ammessi a esprimere il voto nel luogo di cura predisposto dal comune;
- •un bollo della sezione per certificare, nell'apposito spazio della tessera elettorale personale dell'elettore, l'avvenuta espressione del voto;
- •altro materiale occorrente per la votazione, tra cui alcune matite copiative che l'elettore utilizzerà per votare, nonché il verbale delle operazioni di raccolta del voto che dovrà essere debitamente compilato dai componenti del seggio.

Come nel 2020, anche per quest'anno - in considerazione della situazione epidemiologica - si stabilisce che vengano istituite ulteriori sezioni elettorali ospedaliere in tutte le strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto in cui sono operativi reparti Covid-19.

Quindi, innovando transitoriamente la disciplina generale anche in occasione delle elezioni del corrente anno, presso tutte le strutture sanitarie che abbiano almeno 100 posti-letto ove sono ospitati reparti Covid-19 devono essere costituite sezioni ospedaliere con funzioni di raccolta del voto e di spoglio delle schede votate (si rammenta che la normativa "ordinaria", ai sensi dell'articolo 9, primo comma, della legge n. 136/1976, per gli ospedali e le case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, prevede l'istituzione solo del seggio speciale le cui funzioni sono limitate alla raccolta del voto dei degenti).

Si evidenzia, inoltre, che per i ricoverati presso reparti Covid-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto, si provvede alla raccolta del voto tramite i seggi speciali istituiti presso le strutture ospedaliere con almeno 100 posti-letto, che ospitano reparti Covid-19, più prossime territorialmente.

Pertanto, presso ognuna di queste ultime sezioni ospedaliere possono essere istituiti uno o più seggi speciali che provvedono alla raccolta del voto:



•degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19;

•degli elettori ricoverati presso reparti Covid-19 istituiti presso strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto.

Le competenti Autorità sanitarie dovranno impartire le indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie da osservare durante le operazioni elettorali.

Si pregano, pertanto, le SS.LL. di voler attivare sin d'ora le commissioni elettorali circondariali, i sindaci dei comuni della provincia e gli ufficiali elettorali affinché vengano istituite tempestivamente le sezioni ospedaliere e i seggi speciali ai sensi del decreto-legge in esame. Si invita, altresì, a rappresentare quanto sopra anche alle competenti Corti d'Appello, ai fini della nomina dei Presidenti di seggio destinati alle istituende sezioni ospedaliere ed ai seggi speciali, in aggiunta a quelli già previsti dalla normativa "ordinaria".

Le SS.LL vorranno, altresì, sensibilizzare le competenti Autorità sanitarie ad adottare le necessarie attività informative e alla doverosa formazione dei componenti di tali sezioni ospedaliere e seggi speciali.

Gli ufficiali elettorali dei comuni predisporranno tempestivamente le corrispondenti liste elettorali sezionali (maschili e femminili) per le sezioni ospedaliere, mentre, per i seggi speciali, potranno essere utilizzate le liste elettorali aggiunte per la raccolta del voto nei luoghi di cura.

3. – Accertata impossibilità di costituzione di una sezione elettorale ospedaliera e/o di un seggio speciale – Criteri di nomina dei componenti

Qualora venga accertata l'impossibilità di istituire una sezione elettorale ospedaliera e/o un seggio speciale, il sindaco può nominare, in qualità di componenti, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, il decreto-legge di prossima pubblicazione prevede che le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedano ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali dell'anno 2021. In ogni caso, tale nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati.

S'intende in tal modo assicurare l'operatività dei seggi elettorali anche utilizzando personale che possa già essere in possesso di una formazione dedicata a contesti emergenziali o sanitari.

Si evidenzia, inoltre, che – rispetto all'anno 2020 – l'attuale decreto-legge prevede anche che, ove ulteriormente necessario, il sindaco possa provvedere alla nomina di suoi delegati, compresi nelle liste elettorali del comune, quali presidente e componenti della sezione elettorale ospedaliera e/o del seggio speciale.



In ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto che ospitano reparti Covid-19 possono essere istituiti ulteriori seggi speciali, composti anch'essi da personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, che, a tal fine, il comune può attivare ove necessario, ovvero, in subordine, da soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità o da delegati del sindaco.

Il decreto-legge contiene, inoltre, altre disposizioni che sono innovative rispetto all'anno 2020, finalizzate ad assicurare l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19 che risiedono in comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto dotate di reparti Covid-19.

In particolare, nei predetti comuni possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione "ordinari" di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge n. 136/1976, i cui componenti sono nominati dal sindaco tra il personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), ovvero, in subordine, tra soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile o, ancora, tra delegati del sindaco stesso. I seggi in questione provvedono alla raccolta del voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, ovvero in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario ed al successivo inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione "ordinari" di riferimento, ai fini dello scrutinio congiunto con le schede ivi votate, nel rispetto del principio costituzionale di segretezza del voto. Anche per tale ipotesi è previsto che le competenti autorità sanitarie impartiscano le indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie da osservare durante le operazioni elettorali.

Infine – come ulteriore possibilità – ove risulti impossibile la costituzione di seggi speciali in uno o più comuni, l'attuale decreto legge prevede anche che possa essere istituito un solo seggio speciale per la raccolta del voto in due o più comuni, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati.

4. – Requisiti sanitari per la nomina a componente di sezione elettorale ospedaliera e di seggio speciale

In conformità ad alcune raccomandazioni recentemente fornite al riguardo dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all'O.P.C.M. n. 751 del 2021, preme evidenziare che l'attuale provvedimento normativo prevede espressamente, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al Covid-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in condizione di quarantena o isolamento fiduciario, che per le elezioni che si terranno nell'anno 2021 i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali di cui trattasi, devono essere muniti delle "certificazioni verdi COVID-19" previste dall'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.



5. – Trattamento economico dei componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali

In considerazione della particolare delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti nel presente contesto epidemiologico e del rilevante impegno da dedicare alla raccolta del voto dei malati Covid-19 e degli elettori in quarantena o in isolamento fiduciario, ai componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali spetta, come nel 2020, l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento.

6. – <u>Esercizio domiciliare del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a</u> <u>trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19</u> – <u>Adempimenti e termini</u>

Come innanzi evidenziato, alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 sono ammessi a esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza.

A tal fine, tra il 23 e il 28 settembre p.v. (cioè tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione), l'elettore deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, con modalità, anche telematiche, individuate dall'ente medesimo, i seguenti documenti:

a) una dichiarazione in cui si attesta la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio, indicando con precisione l'indirizzo completo del domicilio medesimo;

b)un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 19 settembre p.v. (14º giorno antecedente la data della votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni previste dal decreto-legge per il diritto al voto domiciliare (trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19).

L'ufficiale elettorale del comune nelle cui liste elettorali è iscritto l'elettore:

a) sentita l'azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse e inserisce l'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, promuovendo la collaborazione con gli Enti interessati;

b) assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare:

- alla sezione ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio del medesimo, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19;
- al seggio speciale incaricato della raccolta del voto, istituito nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19.

Sulla base delle richieste pervenute, il sindaco:



a) provvede a pianificare e organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare;

b)entro e non oltre il 2 ottobre (giorno antecedente la data della votazione), comunica agli elettori che hanno fatto richiesta di esprimere il voto nel proprio domicilio, per il tramite dell'ufficiale elettorale del comune di residenza:

- •la sezione ospedaliera alla quale sono stati assegnati, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19;
- •il seggio speciale incaricato della raccolta del voto, istituito nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19.

In considerazione dei principi dettati dal decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1 – convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 – si precisa che l'elettore, il cui voto viene raccolto nella struttura sanitaria nella quale è ricoverato o presso il suo domicilio se in condizione di trattamento domiciliare, quarantena o isolamento fiduciario, può esprimere il voto per le elezioni (suppletive, regionali e comunali) per le quali goda del diritto di elettorato attivo e che si svolgano nel territorio comunale in cui si trova la sezione elettorale ospedaliera ovvero operi il seggio speciale cui è assegnato.

Il voto degli elettori viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione nei seggi ordinari, e cioè dalle ore 7 alle ore 23 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì.

Devono essere, comunque, assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore e in stretta osservanza delle indicazioni operative impartite dalla competente Autorità sanitaria.

7. – <u>Applicazione del decreto-legge anche nei comuni in cui si svolgono le elezioni regionali</u>

Il provvedimento normativo di prossima pubblicazione prevede anche che, ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale, le suddette disposizioni si applichino anche alle elezioni regionali dell'anno 2021.

8. - Sanificazione dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza.

In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da Covid-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, nello stato di previsione di questo Ministero è istituito un fondo, per l'anno 2021, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali del corrente anno. I criteri e le modalità di riparto del fondo in questione saranno determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Sempre al fine di prevenire i rischi di contagio connessi alla situazione epidemiologica da Covid-19, il decreto-legge in questione dispone che le operazioni di votazione si svolgano nel



rispetto delle modalità operative e precauzionali sancite dai protocolli sanitari e di sicurezza che saranno adottati dal Governo e di cui sarà data tempestiva comunicazione alle SS.LL. con apposita circolare. Delle medesime modalità operative e precauzionali gli enti interessati dovranno tenere conto anche nello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali.

===

Attesa la rilevanza delle questioni rappresentate, si invitano le SS.LL. a richiamare, con cortese massima sollecitudine, l'attenzione dei sindaci, dei segretari comunali, dei presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali sui contenuti e gli adempimenti della presente circolare, sensibilizzando le aziende sanitare locali affinché sia garantita la puntuale attuazione di tutte le misure introdotte e sia anche fornito ai sindaci del territorio di competenza l'elenco delle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19, ove saranno istituite le sezioni ospedaliere in questione.

IL CAPA DIPABITIMENTO